

Nuovo Statuto di Ateneo

Testo approvato nelle sedute del 10 febbraio, 24 febbraio e 9 marzo 2011

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Natura e ruolo dell'Università

1. L'Università Ca' Foscari Venezia, di seguito denominata "Università", è un'istituzione pubblica che è sede primaria di libera ricerca scientifica e istruzione superiore. Ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.
2. L'Università afferma il proprio carattere laico, pluralista e libero da ogni condizionamento ideologico, confessionale, politico o economico.
3. A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, l'Università gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
4. L'Università riconosce la propria appartenenza allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e ne fa propri principi e strumenti.

Art. 2 - Scopi dell'Università

1. Nel perseguimento dell'eccellenza nei diversi campi di studio, l'Università garantisce e coordina l'attività di ricerca dei docenti, che promuove fornendo i necessari strumenti materiali ed attivando gli opportuni incentivi.
2. Concorre, attraverso la pubblicità dei risultati scientifici conseguiti e il libero confronto delle idee, allo sviluppo civile, culturale e scientifico della comunità nazionale e internazionale.
3. Favorisce la trasmissione delle conoscenze e il trasferimento tecnologico, fornendo alla società le competenze scientifiche e professionali rispondenti alle esigenze del suo sviluppo.
4. Persegue la qualità più elevata dell'istruzione, garantisce il diritto degli studenti a un sapere critico e a una formazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale, e a tale scopo riconosce il loro diritto ad arricchire la propria formazione universitaria con periodi di studio all'estero.

5. Valorizza le professionalità e le competenze presenti al suo interno.
6. Promuove l'accesso ai più alti gradi dello studio e il loro completamento ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunità.
7. Cura l'orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, organizza le attività di tutorato e quelle destinate a favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
8. Promuove attività culturali, sportive e ricreative per gli studenti e il personale e sostiene le attività formative autogestite dagli studenti.
9. Promuove la residenzialità degli studenti e del personale, in armonia con la peculiarità del contesto urbano veneziano.
10. Sul piano internazionale l'Università persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di studenti e di personale.
11. Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica.
12. Promuove le relazioni con i propri ex studenti (alumni) per creare un'ampia comunità Cafoscarina che favorisca la crescita dell'Ateneo e la valorizzazione del suo nome in tutto il mondo.

Art. 3 - Principi relativi all'azione dell'Università

1. L'Università garantisce pari opportunità nella ricerca, nello studio e nel lavoro.
2. L'Università si dota di un 'Codice etico', di un 'Codice di condotta per la prevenzione e la lotta contro il fenomeno del mobbing' e di un 'Codice di condotta contro le molestie sessuali', volti a evitare al suo interno ogni ingiusta discriminazione, abusi e fastidi sessuali, ogni tipo di mobbing, conflitti di interessi e qualsiasi forma di nepotismo e favoritismo.
3. L'Università si dota di una Carta degli Impegni per la Sostenibilità in cui definisce le regole e gli obiettivi volti a minimizzare il proprio impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali, ad aumentare la coesione sociale e a ridurre le disuguaglianze al suo interno, a favorire la crescita culturale e il progresso economico sostenibile del territorio.
4. Assume come valore fondamentale il benessere sui luoghi di studio e di lavoro e predispone strategie di prevenzione per migliorare la sicurezza e la qualità complessiva delle sue attività.
5. L'Università favorisce, attraverso i propri organi consultivi e di proposta, la partecipazione di tutte le sue componenti.

6. L'Università adegua la propria offerta didattica all'evoluzione della ricerca e della società e si impegna ad arricchire il proprio patrimonio culturale e scientifico adoperandosi per accrescere le risorse disponibili.
7. L'Università attiva tutti i livelli di formazione universitaria previsti dallo Statuto, assicurando la corretta utilizzazione delle strutture e il loro sviluppo programmato. L'ordinamento degli studi è disciplinato dal Regolamento didattico di Ateneo.
8. Le attività didattiche, comprese le attività tutoriali, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione dello studente.
9. L'Università adotta la valutazione, anche ad opera di esperti esterni, come sistema per misurare il valore scientifico e la qualità dell'attività didattica e di ricerca, nonché l'efficacia e l'efficienza dell'attività di servizio delle proprie strutture e il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati, per le rispettive competenze, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
10. L'Università elabora, dandone la massima diffusione e pubblicità, indicatori atti a assicurare un utilizzo efficace dei fondi che essa destina alla ricerca e alla didattica, a quantificare l'impiego delle risorse da parte delle proprie strutture organizzative, a valutare il grado della loro utilizzazione e a valutare e verificare la congruenza tra obiettivi prefissati e risultati realizzati. Il sistema di valutazione delle diverse attività istituzionali è applicato, per l'assegnazione di risorse umane e finanziarie, alle strutture organizzative della ricerca e della didattica nonché alle strutture amministrative e tecniche.
11. L'Università riconosce le rappresentanze sindacali dei dipendenti, che partecipano all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale. Si impegna a realizzare un sistema di relazioni sindacali improntato alla trasparenza dei comportamenti delle parti e alla reciproca collaborazione.
12. L'Università cura e incentiva l'aggiornamento professionale e la formazione continua del proprio personale tecnico e amministrativo, anche organizzando specifici corsi, e assicurandone una collocazione funzionale che, nel rispetto delle normative vigenti, riconosca le professionalità specifiche e ne valorizzi l'apporto.
13. L'Università assicura la trasparenza degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 4 - Corsi e titoli

1. L'Università conferisce i seguenti titoli: a) Laurea (L); b) Laurea Magistrale (LM); c) Diploma di Specializzazione (DS); d) Dottorato di Ricerca (DR); e) Master Universitario di I e II livello (MU).
2. L'Università può rilasciare attestati relativi alle altre attività di formazione alle quali essa partecipa.

Art. 5 - Organizzazione dell'Università

1. L'organizzazione dell'Università opera come un sistema complesso e integrato in tutte le sue componenti, e riflette al suo interno la distinzione fra attività di indirizzo, di controllo e attività di gestione.
2. All'attività di indirizzo sono preposti i seguenti organi di governo: a) il Senato Accademico; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Rettore.
3. Gli organi di governo dell'Università sono assistiti da organi di controllo, che sono: a) il Nucleo di Valutazione, per l'attività scientifica, didattica e amministrativa; b) il Collegio dei Revisori dei Conti, per la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale.
4. Sull'operato degli organi di governo e delle strutture di gestione vigilano il Difensore degli Studenti e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e contro le discriminazioni per le materie di competenza.
5. L'organo cui è affidata l'attività di gestione è il Direttore Generale, assistito dai dirigenti, che rispondono dei relativi risultati, nonché dagli altri responsabili delle strutture dell'Università.
6. Sono strutture dell'Università: a) l'Amministrazione; b) i Dipartimenti; c) le Scuole interdipartimentali; d) i Centri interdipartimentali per la ricerca; e) i Centri di erogazione di servizi; f) le Scuole di Ateneo; g) le Scuole di Specializzazione.
7. L'Università si avvale della Fondazione Università Ca' Foscari Venezia per svolgere un'attività strumentale di sostegno alle sue attività di ricerca e didattica, con particolare riferimento alle iniziative che trascendono i singoli Dipartimenti o Scuole e che abbiano un taglio interdisciplinare e/o internazionale.
8. L'Università agisce in collaborazione con le altre Università, promuovendo iniziative comuni nel campo della ricerca e della didattica, volte al raggiungimento di risultati di eccellenza nei singoli ambiti di attività, attraverso l'istituzione di corsi di studio, di master o di dottorati interateneo e mediante la promozione o l'adesione a Centri Interuniversitari o ad altre strutture di tipo federativo.
9. Le strutture amministrative dell'Università sono organizzate in modo da assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, nonché l'individuazione delle competenze e delle connesse responsabilità.
10. L'Università persegue i propri fini didattici, scientifici e organizzativi anche attraverso convenzioni e forme associative, quali associazioni, consorzi, società e fondazioni, con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri per attività in Italia e all'estero.
11. L'Università cura che i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale e industriale e dei diritti connessi si concilino con il principio della pubblicità dei risultati della ricerca scientifica.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

Capo I - Organi di governo e di controllo

Sezione I

Senato Accademico

Art. 6 - Funzioni del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è organo di governo dell'Ateneo. Esso contribuisce ad elaborare le strategie dell'Ateneo; approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo Statuto e il Regolamento Generale di Ateneo; approva i Regolamenti di sua competenza ai sensi dell'art. 46; esercita una funzione di programmazione, coordinamento e controllo delle attività dell'Ateneo nel campo della ricerca e della didattica.

2. In particolare il Senato Accademico:

a) formula proposte ed esprime un parere obbligatorio sui piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, ivi compreso il documento di programmazione strategica triennale, che il Rettore presenta al Consiglio di Amministrazione, indicando le priorità nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica;

b) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo dell'Ateneo;

c) formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;

d) delibera, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, le modifiche allo Statuto e al Regolamento Generale di Ateneo; delibera le modifiche ai Regolamenti di sua competenza ai sensi dell'art. 46, e approva il Codice etico;

e) esprime parere obbligatorio sui Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dall'art. 46;

f) esprime parere obbligatorio sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;

g) esprime parere obbligatorio sull'istituzione, attivazione, modifica e disattivazione di Corsi, Sedi, Dipartimenti, Scuole e altre strutture didattiche e di ricerca, anche interuniversitarie, deliberate dal Consiglio di Amministrazione;

h) propone al Consiglio di Amministrazione la destinazione dei posti del personale docente sulla base delle proposte deliberate dai Consigli di Dipartimento e del parere del Nucleo di Valutazione;

i) propone al Consiglio di Amministrazione la destinazione delle risorse in ordine alla formazione dell'organico di Ateneo del personale tecnico e amministrativo;

- l) dirime i conflitti fra le strutture dell'Università;
- m) designa, su proposta del Rettore, gli esperti esterni chiamati a fare parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti e i componenti del Collegio di disciplina;
- n) determina gli organi e le strutture ai cui titolari o componenti può essere assegnata un'indennità di carica, ivi compresi l'indennità di carica del Rettore e gli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e ne propone l'ammontare a quest'ultimo;
- o) esprime parere sui programmi edilizi dell'Ateneo, in vista delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- p) esprime pareri su tutte le altre materie ad esso sottoposte dal Rettore.

3. Il Senato Accademico può proporre al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Il Decano indice le votazioni dopo quarantacinque giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia da parte del Senato Accademico e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni e non oltre sessanta giorni dalla indizione. Gli aventi diritto al voto sono determinati ai sensi dell'art. 9 c. 2, dello Statuto. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore è approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La procedura di voto si svolge secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo. Nel caso in cui il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, quest'ultimo cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato delle votazioni da parte del Decano.

4. In caso di anticipata cessazione del Rettore e durante il periodo di reggenza del Prorettore vicario, il Senato Accademico opera in regime di ordinaria amministrazione.

Art. 7 - Composizione del Senato Accademico

1. Fanno parte del Senato Accademico: a) il Rettore; b) dodici docenti, eletti dai docenti dell'Ateneo in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo, di cui almeno quattro Direttori di Dipartimento; se uno dei Direttori termina il proprio mandato prima della scadenza del Senato, viene sostituito dal primo dei direttori non eletti; c) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici eletti dall'insieme del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici; d) tre rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di ricerca dell'Università.

2. Le modalità elettorali per l'elezione del Senato Accademico sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

3. Le rappresentanze di cui alle lett. c) e d) del c. 1 del presente articolo partecipano a tutte le discussioni e hanno diritto di voto sulle materie di cui all'art. 6, ad eccezione di

quelle di cui alla lettera h) del comma 2 dell'art. 6 e di quelle implicanti valutazione sull'attività scientifica dei singoli docenti o delle strutture.

4. Partecipano alle riunioni del Senato, senza diritto di voto, il Prorettore vicario, il Direttore Generale e il Presidente del Nucleo di Valutazione.

5. Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale o da persona da lui delegata.

6. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri. Il Senato Accademico è comunque convocato almeno ogni tre mesi.

7. Il Senato Accademico dura in carica tre anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato dura due anni accademici. Tutti i suoi componenti sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.

Sezione II

Rettore

Art. 8 - Funzioni del Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università. È organo di governo dell'Ateneo, assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e ne promuove e coordina l'attuazione.

2. In particolare il Rettore:

a) ha la rappresentanza legale dell'Ateneo;

b) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione e assicura l'esecuzione delle rispettive delibere;

c) propone al Senato Accademico i nomi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti;

d) propone al Consiglio di Amministrazione il nome della persona cui conferire l'incarico di Direttore Generale;

e) emana i provvedimenti di nomina delle cariche istituzionali;

f) propone il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo al Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle proposte e del parere del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione;

g) presenta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

h) garantisce il diritto degli studenti ad una formazione adeguata e la trasparenza degli atti amministrativi;

- i) stipula convenzioni e accordi in materia didattica, scientifica e culturale;
 - l) emana lo Statuto e i Regolamenti, nonché le loro modifiche;
 - m) vigila sul buon andamento della ricerca e della didattica, esercitando funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento, così come sull'efficienza e la correttezza dell'azione amministrativa, garantendo trasparenza e promozione del merito;
 - n) esercita il potere di annullamento per ragioni di legittimità su tutti gli atti degli organi e delle strutture dell'Università;
 - o) avvia i provvedimenti disciplinari nei confronti dei docenti, trasmettendo gli atti al Collegio di Disciplina e formulando una motivata proposta in merito;
 - p) utilizza nella propria azione di indirizzo e controllo le risultanze del lavoro del Nucleo di Valutazione;
 - q) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, o che non sia espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto;
 - r) convoca almeno una volta l'anno un'assemblea di Ateneo alla quale presentare il piano di sviluppo dell'Università.
3. In caso di necessità e urgenza il Rettore può adottare provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.
4. Il Rettore può optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione o esenzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al Senato Accademico.

Art. 9 - Elezione del Rettore

1. Il Rettore è eletto fra i professori ordinari in servizio presso le università italiane che abbiano optato o optino per il tempo pieno. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
2. L'elettorato attivo spetta: a) a tutti i professori straordinari, ordinari, associati e ai ricercatori, anche a tempo determinato; b) ai membri dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti; c) ai rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione; d) al personale tecnico e amministrativo e ai collaboratori ed esperti linguistici, con l'esclusione dei rappresentanti menzionati alla lettera c) del presente comma, in misura pari al 25 % dei docenti elettori, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.
3. Il Decano indice le elezioni dopo il centottantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni dalla indizione e non oltre il 30 luglio. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il Decano indice le elezioni entro quindici giorni dalla cessazione e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta e non

oltre sessanta giorni dalla indizione. In tal caso le funzioni del Rettore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal Prorettore vicario.

4. Il Rettore, nelle prima votazione, è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nella seconda e terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

5. Il Rettore è proclamato eletto dal Decano dell'Università ed è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Al Rettore spetta una indennità di carica determinata, su proposta del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione.

6. In caso di assenza o di impedimento del Decano, l'elezione è indetta dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, che provvede anche alla proclamazione.

7. Il Rettore entra in carica il primo ottobre dell'anno in cui è stato eletto. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il Rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per i successivi sei anni.

Art. 10 – Prorettori e delegati

1. Il Rettore nomina tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università a tempo indeterminato un Prorettore vicario. Questi adotta, in caso di assenza o impedimento del Rettore, i provvedimenti di ordinaria amministrazione.

2. Il Prorettore vicario esercita inoltre le funzioni che gli sono delegate dal Rettore; partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.

3. Il Prorettore vicario può optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al Rettore e al Direttore del Dipartimento di appartenenza.

4. La carica di Prorettore vicario è incompatibile con ogni altra carica istituzionale dell'Università e degli enti strumentali della stessa.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Rettore può avvalersi di Prorettori e Delegati da lui scelti tra i docenti dell'Università e nominati con proprio decreto, nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza. Prorettori e Delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato. Su argomenti relativi agli ambiti di competenza, i Prorettori e i Delegati, su proposta del Rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università e possono essere invitati alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. I Prorettori possono avere delega alla firma degli atti relativi agli ambiti di rispettiva competenza.

6. I Prorettori possono optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al Rettore e al Direttore del Dipartimento di appartenenza.

Sezione III

Consiglio di Amministrazione

Art. 11 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di governo dell'Ateneo. Esso svolge funzioni di indirizzo strategico e di controllo dell'attività amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

2. Il Consiglio di Amministrazione esprime parere obbligatorio sullo Statuto e sul Regolamento Generale di Ateneo nonché sulle relative modifiche.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera su:

a) il bilancio di previsione e il conto consuntivo, tenuto conto del parere del Senato Accademico per le parti di sua competenza, e le variazioni al bilancio di previsione;

b) i Regolamenti di sua competenza ai sensi dell'art. 46 e le relative modifiche;

c) i programmi edilizi dell'Ateneo e i relativi atti di attuazione per assicurare alle strutture gli spazi per lo svolgimento delle loro attività, sentito il Senato Accademico;

d) i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, sentiti il Senato Accademico e l'Assemblea degli studenti;

e) l'organico di Ateneo del personale docente e tecnico-amministrativo, sulla base delle priorità e dei criteri stabiliti dal Senato Accademico;

f) le proposte di destinazione dei posti di personale docente e le relative proposte di chiamata dei docenti;

g) le convenzioni di particolare rilievo per l'Ateneo, sentito il Senato Accademico;

h) la copertura finanziaria delle iniziative e attività approvate dal Senato Accademico; in caso di delibera non positiva, l'argomento viene sottoposto per il riesame al Senato Accademico;

i) tutti gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;

l) l'attivazione, la modifica e la disattivazione di Corsi, Sedi, Dipartimenti, Scuole e altre strutture didattiche, di ricerca, anche interuniversitarie, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico;

m) l'attivazione, la modifica e la disattivazione di strutture e centri di servizio, anche interuniversitari;

n) i progetti e le modalità di attivazione delle federazioni previsti dall'art. 3 della legge 240/2010.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera, in assenza dei rappresentanti degli studenti, in materia di sanzioni disciplinari sui docenti, secondo quanto disposto dal successivo art. 15.

5. Il Consiglio di Amministrazione approva i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, ivi compreso il documento di programmazione strategica triennale, sentite le proposte e il parere obbligatorio del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione in ordine alle priorità nella destinazione e nella ripartizione delle risorse in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica.

6. Il Consiglio di Amministrazione inoltre: a) conferisce e revoca l'incarico di Direttore Generale; b) designa i membri del Nucleo di Valutazione; c) approva le convenzioni e i contratti che comportino oneri o entrate per l'Università che superino una soglia determinata dal medesimo Consiglio di Amministrazione; d) delibera, su proposta del Senato Accademico, l'ammontare dell'indennità di carica del Rettore e di quelle dei soggetti di cui alla lettera n) del comma 2 dell'art. 6.

7. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Rettore. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale o da persona da lui delegata.

8. In caso di anticipata cessazione del Rettore e durante il periodo di reggenza del Prorettore vicario, il Consiglio di Amministrazione opera in regime di ordinaria amministrazione.

Art. 12 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) il Rettore;

b) da quattro a sei membri esterni designati dal Senato Accademico su proposta del Rettore, che ne dispone la nomina con proprio decreto;

c) un rappresentante dei docenti, anche esterno all'Ateneo;

d) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici, anche esterno all'Ateneo;

e) due rappresentanti eletti degli studenti, iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di ricerca dell'Università.

Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il Prorettore vicario e il Direttore Generale.

Le modalità con cui sono scelti i rappresentanti dei docenti, del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici, nonché degli studenti, sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. I membri esterni del Consiglio di Amministrazione non possono appartenere ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata

dell'incarico; non possono inoltre essere studenti dell'Università Ca' Foscari Venezia. Tutti i componenti devono essere scelti fra: a) persone che abbiano maturato la loro esperienza professionale attraverso l'esercizio di attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore pubblico o privato, ovvero che abbiano svolto funzioni dirigenziali in amministrazioni pubbliche o private, e che siano inoltre rappresentative di realtà economiche, istituzionali, culturali e produttive del territorio; b) personalità di alto e riconosciuto livello scientifico sul piano internazionale. La scelta dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato è biennale, e i suoi componenti sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Rettore almeno una volta ogni tre mesi. Può essere convocato in qualsiasi momento dal Rettore, o quando ne facciano richiesta almeno tre componenti.

Capo II - Organi di controllo, consultivi e di garanzia

Sezione I

Organi di controllo

Art. 13 – Nucleo di Valutazione

1. Al Nucleo di Valutazione è attribuita la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, nonché la funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23 c. 1 L. 30 dicembre 2010, n. 240. Al Nucleo sono altresì attribuite, in raccordo con l'attività dell'A.N.V.U.R., le funzioni previste dall'art. 14 D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.

2. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo svolge tutte le funzioni assegnategli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, operando in conformità alle disposizioni ivi contenute.

3. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è designato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, ed è nominato dal Rettore con proprio decreto. È composto da cinque a sette membri, incluso un rappresentante degli studenti. I componenti, ad eccezione del rappresentante degli studenti, devono essere di elevata qualificazione

professionale e in prevalenza esterni all'Ateneo, tenendo conto delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo; il loro curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'Università. Il Nucleo risponde al Rettore, dura in carica per tre anni, salvo quanto previsto all'art. 55, e i suoi componenti sono immediatamente rinnovabili per una sola volta. Il numero dei componenti, le modalità della loro individuazione e il funzionamento dell'organo sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo. Il coordinatore del Nucleo è individuato dal Rettore con il decreto di nomina dell'organo.

4. L'Università assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 14 - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale è demandato ad un Collegio dei Revisori dei conti.
2. Il Collegio è composto da: a) un membro effettivo, con funzioni di Presidente, designato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; b) un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; c) un membro effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso. Almeno due componenti del Collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
3. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta. L'incarico di componente del Collegio non può essere conferito a dipendenti dell'Università.
4. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 15 – Collegio di Disciplina

1. Il controllo disciplinare sui docenti è affidato a un Collegio di Disciplina, composto da un professore ordinario, un professore associato confermato e un ricercatore confermato, tutti in regime di tempo pieno, nonché da due professori ordinari supplenti, nominati dal Senato Accademico.
2. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.
3. Il Collegio svolge la fase istruttoria dei provvedimenti disciplinari, avviati dal Rettore secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2, lettera o), e, uditi il Rettore o un suo delegato nonché il docente sottoposto ad azione disciplinare, esprime in merito un parere

conclusivo entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, trasmettendolo al Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio di Disciplina, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante ricevuto.

Sezione II

Organi consultivi e di garanzia

Art. 16 - Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti

1. L'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti è organo collegiale di rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale; ha funzioni propositive ed è organo consultivo del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. L'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti è composta dai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Dipartimento e nelle Giunte delle Scuole interdipartimentali.
3. L'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti:
 - a) designa il Difensore degli Studenti;
 - b) designa il rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione;
 - c) designa i rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo Sport Universitario;
 - d) adotta, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, il proprio Regolamento interno;
 - e) esprime parere su: 1) per le parti di competenza, il Regolamento Generale di Ateneo, il Codice etico e la Carta degli Impegni per la Sostenibilità; 2) il Regolamento delle attività formative autogestite dagli studenti e il Regolamento didattico di Ateneo; 3) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti; 4) gli interventi di attuazione del diritto allo studio; 5) le modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio.
4. L'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti elabora proposte su tutte le materie di interesse degli studenti; in particolare è chiamata a formularle sulle materie di cui alla lettera e) del 3° comma; svolge ogni altra funzione ad essa assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
5. L'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti elegge, tra i rappresentanti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'Assemblea, che dura in carica un biennio accademico.
6. Il funzionamento dell'Assemblea e le modalità di elezione dei componenti sono stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 17 – Consulta dei Dottorandi

1. La Consulta dei Dottorandi è organo collegiale di rappresentanza dei Dottorandi; ha funzioni propositive ed è organo consultivo del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. La Consulta dei Dottorandi è composta dai rappresentanti dei dottorandi eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli della/e Scuola/e di Dottorato e nei Collegi dei docenti dei Dottorati di ricerca.
3. La Consulta dei Dottorandi:
 - a) adotta, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, il proprio Regolamento interno; b) esprime parere su: 1) per le parti di competenza, il Regolamento Generale di Ateneo, il Codice etico e la Carta degli Impegni per la Sostenibilità; 2) proposte di modifica dell'assetto organizzativo delle Scuole di Dottorato e dei dottorati di ricerca.
4. La Consulta dei Dottorandi elabora proposte su tutte le materie di interesse dei dottorandi; in particolare è chiamata a formularle sulle materie di cui alla lettera b) del 3° comma del presente articolo; svolge ogni altra funzione ad essa assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
5. La Consulta dei Dottorandi elegge tra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica un biennio accademico.
6. Il funzionamento della Consulta e le modalità di elezione dei componenti sono stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 18 - Difensore degli Studenti

1. È istituito il Difensore degli Studenti dell'Ateneo.
2. Il Difensore è nominato dal Rettore su designazione dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti, sentito il Senato Accademico, tra persone di comprovata competenza professionale per un periodo di due anni accademici, rinnovabile immediatamente per una sola volta. Il Consiglio di Amministrazione fissa i suoi emolumenti.
3. Il Difensore degli Studenti è a disposizione di questi per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Il Difensore ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al Rettore, che in relazione al caso concreto adotta gli atti di competenza. Gli studenti che si rivolgono al Difensore hanno diritto, a loro richiesta, all'anonimato e i loro nomi, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 19 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e contro le discriminazioni

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e contro le discriminazioni promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione della differenza tra uomo e donna ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere e orientamento sessuale e assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni. Il Comitato vigila altresì che non siano intraprese azioni di vessazione (mobbing) all'interno dell'Università.
2. La composizione del Comitato è stabilita dal Regolamento Generale di Ateneo.
3. Le funzioni del Comitato previste dal comma 1, sono integrate con quelle previste dalla legislazione vigente in materia, adeguando altresì - ove prescritto dalla legge - la denominazione dell'organo.

Capo III- Organi di gestione e strutture amministrative

Sezione I

Amministrazione

Art. 20 - Caratteri dell'Amministrazione

1. L'Università conforma l'organizzazione e le attività delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione.
2. L'Università, nell'ambito della propria autonomia, adotta con delibera del Consiglio di Amministrazione il piano di organizzazione dei servizi necessario al perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 21 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è l'organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente. Il Direttore Generale, inoltre: a) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone la gestione ai dirigenti; b) partecipa agli organi di governo dell'Ateneo secondo le norme del presente Statuto; c) verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; d) stipula i contratti dell'Università e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione; e) adotta gli atti che impegnano la spesa.
2. Il Direttore Generale presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione una relazione sull'attività svolta, a cui sono allegati le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture anche decentrate.
3. L'incarico di Direttore Generale è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, a persona dotata di elevata

qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali individuato con selezione pubblica. L'incarico è a tempo determinato, ha durata non superiore ai quattro anni ed è rinnovabile.

4. Il Direttore Generale designa tra i Dirigenti dell'Ateneo chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 22 - Funzioni dirigenziali

1. Nell'ambito della vigente normativa sulla dirigenza statale, i dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici e secondo le direttive del Direttore Generale, disponendo a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti ed esercitando autonomi poteri di spesa per le attività e secondo i limiti ad essi assegnati dal Direttore Generale. Essi rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati, riferendone periodicamente al Direttore Generale.

2. Il Direttore Generale, in carenza di personale e per comprovate e oggettive esigenze di servizio, può attribuire incarichi di livello dirigenziale a tempo determinato a soggetti anche non di qualifica dirigenziale, purché in possesso di un diploma di laurea magistrale o titolo equipollente, di particolare e comprovata qualificazione professionale e nel rispetto della disciplina vigente.

3. Gli atti delegati alla competenza dei dirigenti possono essere soggetti ad avocazione da parte del Direttore Generale per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.

Sezione II

Centri di erogazione di servizi

Art. 23 - Funzioni dei Centri di erogazione di servizi

1. I Centri di erogazione di servizi forniscono servizi fondamentali o integrativi dell'attività didattica e di ricerca quali, in particolare, i servizi librari, informatici, telematici, linguistici, tecnici, statistici, di stampa ed editoriali.

2. Ai Centri di erogazione di servizi può essere attribuita autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalità di cui al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei Centri di erogazione di servizi sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Capo IV - Organizzazione delle strutture di ricerca e di didattica

Sezione I

I Dipartimenti e le Scuole

Art. 24- Caratteristiche e funzioni dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti costituiscono la struttura fondamentale in cui si articola l'Ateneo per svolgere i suoi compiti nell'ambito della ricerca e della didattica.
2. I Dipartimenti organizzano e gestiscono: a) le attività di ricerca dei diversi settori scientifico-disciplinari che confluiscono al loro interno; b) le attività didattiche dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale e delle Scuole di Specializzazione, nonché, assieme alle altre strutture dell'Università eventualmente costituite a tale scopo, i Master Universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Dottorato di ricerca.
3. I Dipartimenti hanno autonomia finanziaria e amministrativa nelle forme e nei limiti previsti dai Regolamenti di Ateneo. Hanno altresì autonomia regolamentare per le materie di propria competenza e per la propria organizzazione, nei limiti previsti dal presente Statuto.
4. Ai Dipartimenti afferiscono, previa richiesta approvata dal Consiglio e dal Senato Accademico, tutti i professori e i ricercatori. Al Dipartimento viene inoltre assegnato il personale tecnico e amministrativo necessario per il suo funzionamento.
5. Fanno infine riferimento ai Dipartimenti gli assegnisti e i professori a contratto, le cui ricerche o i cui insegnamenti siano riferibili a settori scientifico-disciplinari pertinenti o affini ai Dipartimenti stessi, nonché i Visiting Professors (Visiting Researchers) i cui titoli siano stati attribuiti tramite delibera del Dipartimento.
6. I Dipartimenti sottopongono al Senato Accademico le richieste di posti di ruolo docente, nell'ambito del piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica formulato al loro interno. Essi deliberano inoltre sulle proposte di chiamata dei docenti nei settori scientifico-disciplinari di loro competenza.
7. I Dipartimenti disciplinano il loro funzionamento mediante l'adozione di apposito Regolamento, che deve essere approvato dal Senato Accademico, previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 - Modalità di costituzione dei Dipartimenti

1. L'istituzione di un Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, sulla base di un dettagliato progetto scientifico e didattico presentato da un gruppo di docenti. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione ne delibera l'attivazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, tenendo conto della situazione logistica e strumentale della nuova struttura, nonché delle risorse finanziarie e del personale tecnico e amministrativo necessari per il suo funzionamento.

2. Il numero di docenti necessari per presentare la proposta di istituzione e poi per l'attivazione di un Dipartimento non può essere inferiore a 45. Qualora il numero dei docenti di un Dipartimento scenda al di sotto del limite definito dalla legge, il Senato Accademico ne propone la disattivazione al Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 – Articolazione interna dei Dipartimenti

1. Sono organi del Dipartimento il Direttore, la Giunta, il Consiglio e una Commissione didattica paritetica docenti-studenti.

2. I Dipartimenti, sulla base del proprio Regolamento, possono essere articolati al loro interno in Centri, Sezioni, Laboratori, istituiti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Dipartimento, qualora la complessità delle aree culturali e scientifiche presenti in un singolo Dipartimento lo renda opportuno. Sempre con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio può deliberarne la disattivazione.

3. Il Regolamento del Dipartimento può prevedere inoltre i seguenti organi: un Comitato per la ricerca, per il coordinamento delle attività di ricerca; dei Collegi didattici e/o un Comitato per la didattica per il coordinamento delle attività didattiche, inclusi i Corsi di dottorato.

4. Il Regolamento del Dipartimento può altresì prevedere l'istituzione di un Consiglio scientifico, formato da docenti esterni all'Ateneo, anche stranieri, per la valutazione delle proprie attività di ricerca.

Art. 27 - Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento. In particolare il Consiglio:

- a) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
- b) detta i criteri per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento;
- c) approva, su proposta del Direttore, il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- d) approva, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, il Regolamento di Dipartimento e il Regolamento delle Scuole interdipartimentali e dei corsi di Dottorato, ove attivati;
- e) delibera sulle proposte di posti di ruolo docente da sottoporre al Senato Accademico;
- f) delibera sulle proposte di chiamata dei docenti;
- g) approva il piano dell'offerta formativa ad esso sottoposto dal Comitato per la didattica, o ancora da una Scuola interdipartimentale o interateneo, qualora il Dipartimento stesso abbia concorso alla sua attivazione;
- h) delibera sulla attribuzione di responsabilità didattiche ai docenti del Dipartimento e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati;

- i) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca;
- l) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti;
- m) esprime un parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica;
- n) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
- o) approva i Programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di un accordo reciproco tra i Dipartimenti interessati.

2. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:

- a) il Direttore,
- b) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
- c) rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, in numero non inferiore a due;
- d) rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Corsi di specializzazione e al Dottorato di ricerca, afferenti al Dipartimento, in numero non inferiore a tre e non superiore a sei, individuati sulla base di quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo;
- e) il Segretario, che partecipa alle sedute con funzioni consultive e di verbalizzazione;
- f) un rappresentante rispettivamente dei Visiting Professors (Visiting Researchers), dei docenti a contratto e degli assegnisti di ricerca, rispettivamente per il periodo di permanenza e per la durata del loro contratto, e senza diritto di voto.

3. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e l'attività del personale docente, e in particolare per le questioni relative alle lettere e), f), h), l), m) del comma 1 del presente articolo, il Consiglio di Dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti, appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore. Le altre modalità di funzionamento del Consiglio di Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento di Dipartimento, nei limiti previsti dallo Statuto.

4. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore. Viene in ogni caso convocato una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.

5. I verbali del Consiglio di Dipartimento portano la firma congiunta del Direttore e del Segretario.

Art. 28 - Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione delle rispettive delibere e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio di Dipartimento.

2. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori ordinari a tempo pieno e indeterminato, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle votazioni successive, salva, in questa seconda

fase, la partecipazione al voto di almeno un terzo degli aventi diritto. La convocazione del Consiglio deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento di almeno quattro votazioni che potranno tenersi nello stesso giorno o in giorni diversi.

3. Nel caso di accertata indisponibilità dei professori di prima fascia, alla carica di Direttore può essere eletto un professore di seconda fascia confermato a tempo pieno afferente al Dipartimento.

4. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

5. Il Direttore può optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al Rettore.

6. Il Direttore designa tra i professori ordinari o associati a tempo pieno e indeterminato del Dipartimento un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Vicedirettore è nominato con decreto del Rettore.

7. Il Direttore esercita il potere di avocazione sugli atti del Segretario di Dipartimento solo per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento, che viene tempestivamente portato a conoscenza del Consiglio di Dipartimento.

8. In caso di necessità e urgenza il Direttore può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, sollecitandone la ratifica nella seduta immediatamente successiva.

9. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, di Prorettore, di Delegato, di Coordinatore di Collegio didattico, di Direttore di Scuola di Specializzazione, di Direttore di Scuola interdipartimentale e di Direttore di Scuola di Dottorato; essa è incompatibile inoltre con le cariche istituzionali del Sistema delle Biblioteche di Ateneo.

Art. 29 - Segretario di Dipartimento

1. L'attività amministrativa, di coordinamento e di direzione del personale tecnico e amministrativo è svolta dal Segretario di Dipartimento, il cui incarico a tempo determinato è conferito, all'interno del personale dell'Ateneo, dal Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento, con atto scritto e può essere rinnovato con le medesime formalità.

2. Il Direttore Generale, sentito il Direttore e il Segretario di Dipartimento, può conferire con atto scritto l'incarico di Vicesegretario di Dipartimento, all'interno del personale del Dipartimento stesso.

3. Il Segretario di Dipartimento assicura l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi del Dipartimento e inoltre:

a) assiste il Direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;

b) coordina le attività gestionali, amministrative e contabili, i servizi alla ricerca e alla didattica, le attività di comunicazione e fund raising, assumendo la responsabilità dei conseguenti atti, nei limiti di quanto ad esso imputabile;

c) coordina e valuta le attività del personale tecnico e amministrativo afferente al Dipartimento, cui è gerarchicamente sovraordinato, sentendo, nel caso di personale tecnico e amministrativo di area scientifica, anche il parere del Direttore di Dipartimento;

e) partecipa anche con funzioni di segretario alle riunioni del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Dipartimento, redige e firma congiuntamente con il Direttore di Dipartimento il verbale, in conformità alle norme e ai Regolamenti di Ateneo.

4. L'incarico di Segretario di Dipartimento può essere revocato dal Direttore Generale, sentito il Direttore di Dipartimento, prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.

Art. 30 - Giunta di Dipartimento

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni, svolge le funzioni eventualmente assegnate dai Regolamenti di Ateneo e quelle che il Consiglio di Dipartimento ritenga di doverle delegare.

2. Fanno parte di diritto della Giunta il Direttore, che la convoca e la presiede, il Vicedirettore, i delegati del Direttore che presiedono il Comitato per la ricerca e il Comitato per la didattica, ove costituiti, ed un numero di docenti stabilito nel Regolamento del Dipartimento.

3. Il Consiglio può delegare alla Giunta specifiche funzioni, secondo le modalità e nei limiti determinati dal Regolamento di Dipartimento.

4. La Giunta è convocata e presieduta dal Direttore. Della Giunta fa parte il Segretario di Dipartimento, con funzioni consultive e di verbalizzazione.

5. La Giunta dura in carica tre anni accademici e decade comunque con il Direttore.

Art. 31 – Comitato per la ricerca

1. Il Comitato per la ricerca, ove costituito, svolge attività di coordinamento e promozione delle attività di ricerca, delle attività per conto terzi e di fund raising del Dipartimento, ed esercita le funzioni eventualmente assegnategli dal Consiglio.

2. Il Comitato è convocato e presieduto dal Direttore o da un suo delegato ed è composto dai coordinatori dei Centri, Sezioni o Laboratori, ove costituiti, e/o da un numero di docenti stabilito dal regolamento del Dipartimento. Questi ultimi sono eletti dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta. Al Comitato partecipa, se ne viene fatta richiesta dal Direttore, anche il Segretario di Dipartimento o un suo delegato con funzioni di verbalizzazione.

3. Il Comitato dura in carica tre anni accademici.

Art. 32– Comitato per la didattica

1. Il Comitato per la didattica, ove costituito, coordina tutti i Corsi di studio attivati all'interno di un Dipartimento: Corsi di Laurea e Laurea magistrale, Master universitari e Scuole di specializzazione e Corsi di Dottorato.

2. Il Comitato per la didattica è presieduto dal Direttore o da un Delegato del Direttore di Dipartimento ed è formato dai Coordinatori dei Collegi dei vari Corsi di studio attivati all'interno del Dipartimento.

3. Il Comitato per la didattica coadiuva il Direttore nelle sue funzioni relative alla didattica e coordina l'attività dei Collegi Didattici dei Corsi di Studio attivati all'interno del Dipartimento.

4. Il Comitato per la didattica è l'organo di programmazione e coordinamento dell'attività didattica del Dipartimento: a) propone al Dipartimento il piano dell'offerta formativa, che è approvato dal Consiglio di Dipartimento, che contestualmente assegna le responsabilità didattiche ai docenti afferenti al Dipartimento stesso; b) coordina le attività didattiche programmate dai Collegi dei Corsi di studio, dei Master Universitari, delle Scuole di Specializzazione e dei Corsi di Dottorato; c) organizza attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti promuovendone l'internazionalizzazione; d) svolge attività di fund raising per le iniziative didattiche del Dipartimento.

5. I Corsi di Studio attivati nei Dipartimenti possono utilizzare la totalità dell'offerta formativa di Ca' Foscari per coprire tutti i C.F.U. necessari, dopo che i Dipartimenti ai quali fanno capo gli insegnamenti richiesti abbiano espresso parere favorevole, in seguito ad una verifica di fattibilità con i docenti titolari degli insegnamenti e con i Comitati per la didattica e le Scuole interdipartimentali coinvolti o, qualora questi non esistessero, con i Collegi didattici.

6. Nel caso in cui i Corsi di Studio richiedano insegnamenti attivati ad hoc a docenti di altri Dipartimenti, è necessario acquisire preliminarmente il consenso del docente interessato e l'autorizzazione del Dipartimento di appartenenza. L'assenso dei Dipartimenti di appartenenza è necessario anche nel caso in cui, per il raggiungimento dei requisiti minimi qualitativi, i Corsi di Studio debbano ricorrere a docenti di altri Dipartimenti.

7. La decisione finale sulla acquisizione dei settori scientifico-disciplinari necessari al raggiungimento dei requisiti quantitativi e qualitativi dei Corsi di Studio attivati dai Dipartimenti spetta in ogni caso al Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione.

Art. 33– Scuole interdipartimentali

1. Per il coordinamento delle attività didattiche di uno o più Corsi di studio interdipartimentali di rilievo strategico per l'Ateneo, i Dipartimenti possono proporre di

istituire e attivare apposite Scuole interdipartimentali, alle quali devono aderire almeno due Dipartimenti.

2. Sono organi della Scuola: a) il Direttore; b) i Collegi didattici dei singoli Corsi di Studio e i Collegi docenti dei Corsi di dottorato, dei Master Universitari e delle Scuole di specializzazione, ove presenti; c) una Giunta, convocata e presieduta dal Direttore della Scuola, formata dai Direttori dei Dipartimenti che attivano la Scuola o dai loro delegati, dai coordinatori dei Collegi presenti nella Scuola e da una rappresentanza degli studenti, eletti secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo; d) una Commissione paritetica docenti-studenti.

3. L'istituzione e l'attivazione delle Scuole interdipartimentali sono proposte dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti, a maggioranza assoluta dei componenti. L'istituzione e l'attivazione e/o la partecipazione ad una Scuola interdipartimentale impegna i Dipartimenti coinvolti a fornire le risorse necessarie alla realizzazione dei prodotti formativi previsti nel progetto della Scuola stessa. L'istituzione e l'attivazione delle Scuole interdipartimentali sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.

4. L'elezione dei Coordinatori dei Collegi che fanno parte delle Scuole interdipartimentali e l'elezione dei componenti dei Collegi dei Corsi di studio sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

5. Il Direttore di una Scuola interdipartimentale è eletto dalla Giunta della Scuola, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno afferenti ai Dipartimenti costituenti la Scuola, con l'esclusione dei Direttori, con la maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

6. Il Direttore di una Scuola interdipartimentale è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

7. La Giunta della Scuola, acquisito il parere dei Consigli dei Dipartimenti costituenti la Scuola, sottopone il Regolamento della Scuola all'approvazione del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

8. Le Scuole interdipartimentali propongono ai Dipartimenti costituenti le singole Scuole, il piano dell'offerta formativa, che è approvato dai singoli Consigli di Dipartimento, che contestualmente assegnano le relative responsabilità didattiche ai docenti afferenti ai propri Dipartimenti.

9. Le Scuole coordinano le attività didattiche programmate dai Collegi didattici dei Corsi di studio, dei Master Universitari, delle Scuole di Specializzazione e organizzano attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti, con particolare attenzione all'internazionalizzazione.

10. I Corsi di studio attivati dalle Scuole interdipartimentali possono utilizzare la totalità dell'offerta formativa di Ca' Foscari per coprire tutti i CFU necessari, ovvero richiedere insegnamenti attivati ad hoc a docenti di altri Dipartimenti rispetto a quelli costituenti le singole Scuole, seguendo in entrambi i casi le stesse modalità previste all'art. 32, commi 5 e 6, per i Comitati per la didattica. Si devono seguire le stesse modalità anche per il raggiungimento dei requisiti minimi quantitativi e qualitativi, nel caso in cui i Corsi di studio attivati dalle Scuole interdipartimentali abbiano bisogno di utilizzare docenti di altri Dipartimenti rispetto a quelli costituenti la Scuola.

11. La decisione finale sulla acquisizione dei settori scientifico-disciplinari necessari al raggiungimento dei requisiti quantitativi e qualitativi dei Corsi di studio attivati dalle Scuole spetta in ogni caso al Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione.

12. Dopo tre anni dalla propria adesione i singoli Dipartimenti possono decidere di recedere da una Scuola, con una delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti.

13. La disattivazione delle Scuole interdipartimentali è proposta dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti a maggioranza assoluta dei componenti in ciascun Dipartimento e con la maggioranza dei Dipartimenti costituenti la Scuola. Sulla proposta di disattivazione delibera il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. La Scuola viene comunque disattivata qualora venga meno il requisito minimo della partecipazione di almeno due Dipartimenti.

Art. 34 - Collegi didattici

1. I Collegi didattici organizzano l'attività di un singolo Corso di studio o di più Corsi di studio, anche di classi diverse purché omogenee dal punto di vista scientifico-culturale.

2. I Collegi didattici possono essere istituiti autonomamente all'interno dei Dipartimenti o di una Scuola interdipartimentale.

3. I Collegi didattici sono nominati dai Consigli di Dipartimento interessati secondo le modalità previste dal Regolamento Didattico di Ateneo. Essi sono formati da un minimo di cinque a un massimo di nove docenti, uno dei quali ha funzione di Coordinatore. Il Coordinatore deve essere un professore di prima o di seconda fascia, nominato dal Consiglio di Dipartimento e fa parte del Comitato per la Didattica del Dipartimento o della Giunta della Scuola, ove costituita.

4. I Collegi didattici e i loro Coordinatori durano in carica tre anni accademici.

Art. 35- Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti

1. Le Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti costituiscono un osservatorio permanente delle attività didattiche e del funzionamento dell'orientamento, del tutorato e del placement. Svolgono attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della

didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti. Formulano pareri sull'attivazione e soppressione di Corsi di studio.

2. Le Commissioni sono composte da una rappresentanza paritetica di quattro docenti, designati dal Consiglio di Dipartimento o dalla Giunta della Scuola interdipartimentale, e quattro studenti iscritti ai diversi Corsi di studio attivati da un Dipartimento o coordinati da una Scuola interdipartimentale, eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo. Il Consiglio o la Giunta nominano Presidente della Commissione uno dei docenti da loro designati.

Art. 36 – Corsi e scuole di Dottorato

1. I Corsi sono istituiti e attivati su proposta dei Dipartimenti e con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, con lo scopo di assicurare alta formazione alla ricerca e per fornire quindi, a livello internazionale, le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e attività professionali di alta qualificazione.

2. I Corsi di dottorato possono essere gestiti all'interno dei Dipartimenti o delle Scuole di Dottorato, se attivate, anche a livello interateneo, nazionale e internazionale, o della Scuola Dottorale di Ateneo se attivata.

3. L'Università può istituire una Scuola Dottorale di Ateneo per il coordinamento delle attività dei Corsi di dottorato.

4. Per ogni altra norma volta a regolarne la struttura e il funzionamento, si fa riferimento all'apposito Regolamento dei Dottorati di ricerca di Ca' Foscari.

Art. 37 - Scuole di Ateneo

1. L'Università può istituire delle Scuole di Ateneo per il coordinamento di attività didattiche diverse da quelle dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale.

2. Le Scuole di Ateneo possono essere rivolte a coordinare i Corsi di dottorato di ricerca, Master Universitari, postlaurea ed executive, altre attività legate alla formazione permanente o i corsi estivi.

Art. 38 - Scuole di Specializzazione

1. Le Scuole di Specializzazione sono strutture didattiche anche interateneo che curano lo svolgimento e l'organizzazione di attività didattiche finalizzate alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.

2. Le Scuole di Specializzazione sono istituite e attivate con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti, anche di altri atenei.

3. Sono organi delle Scuole di Specializzazione: a) il Consiglio della Scuola; b) il Direttore.
4. Il Consiglio della Scuola è composto da non meno di tre professori di ruolo dell'Ateneo e da un Direttore, eletti dal Consiglio o dai Consigli di Dipartimento coinvolti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.
5. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore e presiede il Consiglio e sovrintende alle attività didattiche della Scuola; dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Sezione II

Altre strutture di ricerca e didattica

Art. 39 - Centri di Ricerca Interateneo

1. Centri di Ricerca Interateneo possono essere costituiti tra uno o più Dipartimenti dell'Università Ca' Foscari Venezia con uno o più Dipartimenti di altre università per lo svolgimento di attività di ricerca sulla base di progetti a durata pluriennale.
2. L'istituzione, proposta dai Dipartimenti interessati, è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.
3. L'attivazione viene disposta, sulla base della disponibilità delle relative risorse, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.
4. La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, il personale afferente, le risorse assicurate dai Dipartimenti promotori e quelle complessivamente da reperire per il funzionamento del Centro. La medesima delibera fissa le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo.

Capo V - Norme comuni

Art. 40 - Funzionamento degli organi collegiali

1. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è necessario che intervenga almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto, salvo il caso in cui, per determinati argomenti, sia diversamente disposto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza o che debbano comunque ritenersi giustificati.
2. Le delibere degli organi collegiali sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto dallo Statuto e dalla normativa vigente; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Le delibere degli organi collegiali sono immediatamente esecutive. Il processo verbale viene approvato di regola nella seduta successiva, salvo che non vi si provveda seduta stante.

4. Il voto di un organo collegiale contrario ad una proposta del suo presidente non comporta le dimissioni dello stesso.

5. Fatto salvo quanto previsto per il Rettore ai sensi del precedente art. 6, comma 3, il presidente di un organo collegiale cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno tre quarti dei componenti, e viene messa in discussione non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, il Decano dell'organo convoca entro trenta giorni le elezioni per la nomina del nuovo presidente.

Art. 41 – Decadenza e incompatibilità

1. L'assenza del titolare di una carica, salvo giustificato motivo, determina la decadenza dalla carica stessa, qualora si protragga per un periodo continuativo superiore a tre mesi per gli organi monocratici e per tre sedute consecutive per gli organi collegiali.

2. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di tutte le cariche accademiche previste dallo Statuto e comporta la decadenza dalle stesse nel caso in cui siano già ricoperte al ricorrere della suddetta condizione.

3. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono:

a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;

b) essere componenti di altri organi dell'Università salvo che del Consiglio di Dipartimento, dell'Assemblea dei rappresentanti degli studenti e della Consulta dei Dottorandi;

c) ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente delle Scuole di Specializzazione o di far parte del Consiglio di Amministrazione delle Scuole di Specializzazione;

d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e nell'ANVUR.

f) ricoprire cariche esecutive in organizzazioni sindacali o di categoria, ovvero in organizzazioni con cui l'Università intrattiene rapporti di natura commerciale.

4. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.

Art. 42 - Indennità di carica

1. I titolari di più cariche, per le quali sia prevista la corresponsione di indennità, sono tenuti ad optare per una sola di esse.

2. L'assenza del titolare di una carica, protratta per un periodo continuativo superiore a tre mesi, determina la sospensione della relativa indennità e l'assegnazione della stessa al vicario, ove esista, fino al rientro in servizio del titolare.

TITOLO III – RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 43 – Internazionalizzazione

1. L'Università favorisce la dimensione internazionale delle attività di ricerca e di formazione anche attraverso la mobilità di tutte le sue componenti, i contatti e gli accordi con istituzioni accademiche o di alto profilo culturale di tutto il mondo, l'adesione a *network* e consorzi, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, il reclutamento di studenti, ricercatori in formazione, ricercatori e docenti provenienti da altri Stati.

2. L'Università riconosce il valore della mobilità come strumento di rafforzamento delle conoscenze scientifiche e di sviluppo professionale in tutte le fasi della carriera del personale. A tale scopo favorisce e promuove la mobilità nazionale, internazionale e interdisciplinare, nonché quella fra il settore pubblico e privato.

3. L'Università assume e promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e formativi, anche attraverso l'attivazione di corsi di studio in collaborazione con Atenei di altri Paesi per il conseguimento di titoli congiunti o multipli, la revisione dei *curricula* formativi e l'impiego diffuso di lingue diverse dall'italiano. Adotta strumenti tecnologici adeguati al fine di favorire la diffusione internazionale delle proprie attività formative.

4. L'Università cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, allo scopo di favorire l'accesso alle proprie attività di ricerca e formazione da parte di persone e istituzioni di altri Stati.

Art. 44 – Partecipazione dell'Università ad organismi privati e pubblici

1. L'Università può partecipare a enti, società, fondazioni o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attività strumentali alla propria attività ricerca e di

didattica o comunque funzionali al perseguimento dei propri fini istituzionali. Promuove, inoltre, la collaborazione con persone giuridiche create secondo norme di diritto pubblico, con particolare attenzione ai Comuni, alle Province e alle Regioni, che perseguano finalità di interesse strategico per l'Ateneo.

2. La partecipazione o collaborazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico su quelle ritenute di rilievo strategico dal Rettore. Essa è comunque subordinata ai seguenti presupposti: a) disponibilità di risorse finanziarie e organizzative sufficienti; b) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalità istituzionali, scientifiche e didattiche; c) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di eventuali aumenti di capitale della persona giuridica partecipata; d) limitazione del concorso dell'Ateneo, qualora si dovessero ripianare eventuali perdite, alla quota di partecipazione; e) diritto di recedere nel caso in cui l'oggetto della persona giuridica partecipata venga modificato.

3. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture nel rispetto dei principi enunciati nel comma 2 del presente articolo, con oneri a carico del comodatario.

4. La licenza dell'uso del marchio, per finalità non istituzionali, fatto salvo il prestigio dell'Ateneo, è autorizzata dal Rettore.

5. La rappresentanza dell'Università in seno agli organi amministrativi, tecnico-scientifici e didattici degli enti costituiti ai sensi del presente articolo può essere data anche a docenti dell'Ateneo prescindendo dal loro regime di impegno didattico. In ogni caso, tale rappresentanza è disposta con apposito decreto del Rettore.

6. È cura del Direttore Generale tenere un elenco aggiornato di tutti gli organismi pubblici e privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti da essa designati, e di renderne possibile la consultazione a chiunque ne abbia interesse.

7. Il recesso dell'Ateneo dagli organismi privati e pubblici ai quali partecipa avviene, su proposta del Rettore, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV – Attività normativa

Capo I - TIPI E CONTENUTI DEI REGOLAMENTI

Art. 45 - Tipi di Regolamento

Sono Regolamenti di Ateneo: a) il Regolamento Generale di Ateneo; b) il Regolamento Didattico di Ateneo; c) il Regolamento dei Dottorati di ricerca; d) il Regolamento dei Corsi di Master Universitario; e) il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; f) il Regolamento delle attività formative autogestite dagli studenti; g) il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi; h) il Regolamento per la gestione, la tenuta e la tutela dei documenti amministrativi; i) il Regolamento del Sistema delle Biblioteche di

Ateneo; j) il Regolamento per l'individuazione di criteri e modalità per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, orientamento e tutorato da parte di professori e ricercatori; k) il Regolamento per l'individuazione di criteri e modalità per la determinazione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori ai quali sono affidati moduli o corsi; l) il Regolamento per l'individuazione di modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti e differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari; m) il Regolamento sull'incompatibilità della posizione di docente con l'esercizio del commercio e dell'industria; criteri e disciplina per la costituzione di spin-off e start-up universitari; n) il Regolamento per la definizione di criteri e modalità per la valutazione dell'impegno dei docenti ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali; o) il Regolamento per la previsione di compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati p) il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, nel rispetto del codice etico e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori q) il Regolamento per la disciplina delle modalità di conferimento degli assegni di ricerca; r) il Regolamento per la disciplina delle procedure per l'attribuzione di contratti di insegnamento; s) il Regolamento per la disciplina delle procedure pubbliche per la selezione di ricercatori a tempo determinato; t) il Regolamento per l'individuazione, nell'ambito dei criteri fissati con decreto del MIUR, degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale da utilizzare per la valutazione ai fini della chiamata in ruolo del titolare di contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010; u) i Regolamenti di organizzazione delle strutture amministrative di Ateneo; v) ogni altro Regolamento che disciplini materie di interesse dell'Università.

Art. 46 - Contenuto dei Regolamenti di Ateneo

1. Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Università nel suo complesso e le modalità di elezione degli organi di governo e delle rappresentanze negli organi collegiali previsti dallo Statuto; è deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli universitari e di tutte le attività formative previste dallo Statuto. Fissa i criteri generali per la formazione dei regolamenti delle strutture didattiche. È deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Regolamento delle Scuole dei Dottorati di ricerca e il Regolamento dei corsi di Master Universitario sono approvati dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di

gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio; disciplina altresì l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell'Università, quanto dei singoli centri di spesa. Il Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Regolamento delle attività formative autogestite dagli studenti è deliberato dal Senato Accademico, previo parere obbligatorio dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti.

6. Il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce le modalità di espletamento del procedimento amministrativo e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi; è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

7. Il Regolamento per la gestione, la tenuta e la tutela dei documenti amministrativi è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

8. Il Regolamento del Sistema delle Biblioteche di Ateneo è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

9. Eventuali altri Regolamenti di Ateneo in materia di didattica e ricerca sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

10. L'approvazione dei Regolamenti di cui alle lettere da j) a t) dell'art. 45 del presente Statuto spetta al Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.

11. Il Regolamenti di organizzazione delle strutture amministrative di Ateneo di cui alla lettera u) dell'art. 45 sono approvati dal Consiglio di Amministrazione.

12. L'approvazione di ogni altro Regolamento spetta al Senato Accademico e/o al Consiglio di Amministrazione, a seconda degli ambiti di rispettiva competenza.

Art. 47 - Formazione dei Regolamenti

1. L'iniziativa per la formazione e la modifica dei Regolamenti di singole strutture spetta al Rettore, al Direttore Generale o ad almeno un terzo dei componenti dell'organo consiliare cui compete l'approvazione o il parere sugli stessi.

2. I Regolamenti sono emanati con Decreto del Rettore e, salvo ragioni di urgenza, o di differimento, entrano in vigore il settimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

Art. 48 - Pareri - scadenza termini

1. I pareri sui Regolamenti di Ateneo richiesti a organi o strutture vanno espressi entro trenta giorni dal ricevimento del testo, trascorsi i quali si procede comunque alla delibera

definitiva.

Art. 49 - Pubblicazione dello Statuto e dei Regolamenti

1. L'Università provvede a pubblicare lo Statuto e i Regolamenti nel proprio sito web.

Capo II - Altri atti

Art. 50 - Modifiche dello Statuto

1. L'iniziativa di modifica dello Statuto spetta al Rettore o ad almeno un terzo dei componenti del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione.
2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, dal Senato Accademico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
3. La delibera di modifica dello Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 51 - Codice etico (da riformulare)

1. Il Codice etico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici concerne l'espletamento dei rispettivi compiti.
2. Definisce le sanzioni da erogare in caso di violazione del codice etico.
3. È deliberato dal Senato Accademico con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Art. 52 - Carta degli Impegni per la Sostenibilità

1. La Carta degli Impegni per la Sostenibilità definisce gli obiettivi volti a minimizzare l'impatto dell'Università sull'ambiente e sulle risorse naturali, ad aumentare la coesione sociale e a ridurre le disuguaglianze al suo interno, a favorire la crescita culturale e il progresso economico sostenibile del territorio.
2. È deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.

TITOLO V – Disposizioni finali

Art. 53 - Segretario degli organi collegiali

1. Il Segretario degli organi collegiali cura la tenuta del verbale delle sedute e può essere

coadiuvato da personale tecnico e amministrativo di livello adeguato.

Art. 54 – Interpretazioni

1. Nello Statuto: a) per professori, si intendono i professori straordinari, ordinari ed associati e i professori a tempo determinato; b) per docenti, si intendono i professori straordinari, ordinari, associati e i professori a tempo determinato ed i ricercatori, a tempo indeterminato e a tempo determinato; c) per ricercatori, si intendono anche gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento; d) per studenti, si intendono gli iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, delle Scuole di Specializzazione, di Dottorato di ricerca, di Master, Scuole estive, Scuole interateneo nell'Università Ca' Foscari Venezia; e) con l'espressione "personale tecnico e amministrativo", si intende tutto il personale dipendente non docente dell'Università, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, di ogni area funzionale e categoria, compresa quella dirigenziale; f) con l'espressione "personale", si intende il personale docente, il personale tecnico e amministrativo e i collaboratori ed esperti linguistici.

2. Nello Statuto, con l'espressione "è immediatamente rinnovabile per una sola volta", usata per le cariche triennali elettive o soggette a designazione, si intende che la durata della carica non può superare i sei anni su nove anni.

Art. 55 - Rinnovo delle rappresentanze negli organi collegiali

1. I docenti e il personale tecnico e amministrativo designati o eletti negli organi collegiali previsti dallo Statuto restano in carica tre anni accademici.
2. Le rappresentanze degli studenti negli organi collegiali previsti dallo Statuto sono rinnovate ogni due anni accademici.
3. I componenti designati o eletti negli organi collegiali di Ateneo e delle singole strutture possono essere rinnovati consecutivamente per una sola volta.
4. La mancata designazione di uno o più componenti, se minoritaria, non pregiudica la validità della composizione degli organi.
5. I titolari di cariche e i membri degli organi collegiali continuano a rimanere in carica per l'ordinaria amministrazione anche dopo la scadenza del proprio mandato, fino alla loro sostituzione.

TITOLO VI – Norme transitorie

Art. 56 – Elezione dei nuovi organi di governo dell'Ateneo

1. Il Senato Accademico, composto sulla base del nuovo Statuto, deve insediarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione del nuovo Statuto sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Il Consiglio di Amministrazione, composto sulla base del nuovo Statuto, deve insediarsi entro sessanta giorni dall'insediamento del nuovo Senato Accademico.

Art. 57 - Proroghe e limiti al rinnovo dei mandati

1. I Presidi e i Consigli di Facoltà, nonché gli altri organi statutari previsti dal vecchio statuto e non previsti nel nuovo rimangono in carica fino a delibera di decadenza adottata dal Consiglio di Amministrazione.

2. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi organi di governo e, se stanno ricoprendo il secondo mandato consecutivo, non sono immediatamente rinnovabili.

3. I componenti del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori dei conti rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti dei due organi, che saranno designati dai competenti organi di governo di nuova composizione nella prima seduta utile, e, se stanno ricoprendo il secondo mandato consecutivo, non sono immediatamente rinnovabili.

4. Il mandato del Rettore in carica all'entrata in vigore del presente Statuto è prorogato di due anni accademici oltre la scadenza del mandato triennale.

5. Il mandato dei Direttori di Dipartimento in carica all'entrata in vigore del presente Statuto termina in coincidenza con la fine del mandato del nuovo Senato Accademico. Ai fini del computo del limite di mandato (sei anni su nove) non si tiene conto del prolungamento, rispetto alla durata triennale, previsto dal primo periodo del presente comma.

Art. 58 – Regolamenti

1. Entro dodici mesi dalla pubblicazione del nuovo Statuto sulla Gazzetta Ufficiale, tutti i Regolamenti di Ateneo devono essere modificati sulla base delle nuove normative. In caso contrario si applicano in quanto compatibili.